

Art. 103

Il **Consiglio di Stato** [100 1] e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno **giurisdizione** per la **tutela** nei confronti della pubblica amministrazione degli **interessi legittimi** e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei **diritti soggettivi** [24 1 , 111 8 , 113, 125 1].

La **Corte dei conti** [100 2] ha **giurisdizione** nelle materie di **contabilità pubblica** e nelle altre specificate dalla legge [113 3].

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate [111 7 , VI 2]